

Martedì, 10 Marzo 2020 12:32

In Primo Piano

**CORONAVIRUS: DPCM 9 MARZO 2020 "IO RESTO A CASA"**

Temi


dimensione font

Centro studi

Media e pubblicazioni

Eventi e Iniziative

Contatta la FIPE



Questa notte è stato pubblicato in GU il nuovo DPCM, volto ad estendere all'intero territorio nazionale le misure di contenimento più rigorose previste – inizialmente – per la sola Regione Lombardia e le 14 Province collegate. Già a decorrere **dalla data odierna – e fino al 3 aprile** – tutte le misure previste nell'art. 1 del DPCM dell'8 marzo sono quindi applicabili lungo tutto la penisola italiana.

Tra queste si segnalano:

- **le restrizioni agli spostamenti delle persone fisiche:** ci si potrà muovere solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute, ma è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il Ministero degli Affari Esteri ha chiarito che: i) le limitazioni introdotte non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro (salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus); ii) le **merci** possono entrare ed uscire dai territori interessati (il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa);
- **la sospensione di ogni attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;**
- **sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 06.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni** per garantire la possibilità del rispetto **della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, con sanzione **della sospensione dell'attività in caso di violazione**. Il Governo, con delle FAQ (in allegato a questo articolo), ha chiarito che il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all'apertura al pubblico. L'attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico **mediante consegne a domicilio**. Sarà cura di chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali;
- **sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente**, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse;
- **si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, fino al 3 aprile**, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto in materia di lavoro agile;
- **nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati**. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Sul punto, una nota della Prefettura di Sondrio (prot. n. 0012285) ha disposto, anche in base ai precedenti DPCM, che nei giorni festivi e prefestivi debbano rimanere chiusi tutti i supermercati, compresi quelli nei centri commerciali, nei quali sono venduti, oltre ai generi alimentari, anche altri prodotti.

Il DPCM appena pubblicato ha inoltre disposto, in aggiunta alle misure sopra evidenziate, **il divieto sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico**.

Infine, è bene rilevare che il Provvedimento in commento ha disposto espressamente che le misure di cui agli art. 2 e 3 del DPCM dell'8 marzo cessano di produrre effetti, ove incompatibili con il nuovo dettato normativo.

**Link correlati:**

[Prime Faq "DPCM #iorestoacasa"](#)



Copyright © FIPE 2014  
C.F. e P. IVA: 80054450582  
[Privacy Policy](#)

Powered by

In Primo  
Piano

Temi

**scarica i cartelli Fipe**

Centro studi

Media e  
pubblicazioni

Eventi e  
iniziative

Contatta la  
FIPE



Copyright © FIPE 2014  
C.F. e P. IVA 80054450582  
[Privacy Policy](#)

Powered by

#### altre informazini:

[Nuovo Coronavirus: domande frequenti sulle misure per le persone con disabilità](#)

[Ministero della Salute - tutte le informazioni](#)

[Le faq del Governo sul decreto #lorestoacasa](#)

[Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo](#)

10-03-2020

Share

Tweet

SHARE

Letto 13094 volte

Tags [coronavirus](#)

#### Download allegati:

[DPCM\\_9\\_marzo\\_2020.pdf \(824 Download\)](#)

[Cartello\\_distanza\\_1\\_metro\\_DPCM\\_8\\_e\\_9\\_marzo.pdf \(1415 Download\)](#)

#### Articoli correlati (da tag)

[#Coronavirus - DL Cura Italia recante misure per le imprese](#)

strutture di vendita (e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e i mercati)

Focus Ordinanza 14 marzo 2020 Regione Emilia Romagna: sospese anche rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio

In Primo Piano

[Torna in alto](#)

Temi

Joomla SEF URLs by Artio

Centro studi

Media e pubblicazioni

Eventi e iniziative

Contatta la FIPE



Copyright © FIPE 2014  
C.F. e P. IVA 80054450582  
[Privacy Policy](#)

Powered by